

COMUNE DI FELTRE
PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.12.95 N.168
PRESA D'ATTO DEL CO.RE.CO. IN DATA 30.01.96

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--------------|--|
| Art.1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| Art.2 | GESTIONE DEL SERVIZIO |
| Art.3 | DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI |
| Art.4 | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
| Art.5 | PIANO DEGLI IMPIANTI - DISPOSIZIONI GENERALI |
| Art.6 | TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI |
| Art.7 | SUPERFICIE PER GLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI |
| Art.8 | QUANTITA' DEGLI IMPIANTI |

Capo II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

| | |
|---------------|---|
| Art.9 | DISCIPLINA GENERALE |
| Art.10 | ANTICIPATA RIMOZIONE |
| Art.11 | LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA PUBBLICITA' |
| Art.12 | TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI |
| Art.13 | AUTORIZZAZIONI |
| Art.14 | OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE |

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I
DISCIPLINA GENERALE

| | |
|---------------|--|
| Art.15 | APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO |
| Art.16 | CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE |
| Art.17 | LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE |

Capo II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

| | |
|---------------|---|
| Art.18 | PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA |
| Art.19 | SOGGETTO PASSIVO |
| Art.20 | MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA |
| Art.21 | DICHIARAZIONE |
| Art.22 | RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO |
| Art.23 | PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO |

Capo III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

| | |
|---------------|--|
| Art.24 | TARIFFE |
| Art.25 | PUBBLICITA' ORDINARIA |
| Art.26 | PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI |
| Art.27 | PUBBLICITA' CON VEICOLI D'IMPRESA |
| Art.28 | PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI |
| Art.29 | PUBBLICITA' CON PROIEZIONI |
| Art.30 | PUBBLICITA' VARIA |
| Art.31 | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - RIDUZIONI |

Art.32 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI

**Capo IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art.33 FINALITA'

Art.34 AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

Art.35 CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

**Capo V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Art.36 TARIFFE - APPLICAZIONE E MISURA

Art.37 TARIFFE - RIDUZIONI

Art.38 DIRITTO - ESENZIONI

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Capo I
SANZIONI**

Art.39 SANZIONI TRIBUTARIE

Art.40 INTERESSI

Art.41 SANZIONI AMMINISTRATIVE

**Capo II
CONTENZIOSO**

Art.42 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art.43 PROCEDIMENTO

Art.44 ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N.639/72

**Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.45 PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1994

Art.46 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Art.47 NORME FINALI

Art.48 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DICIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nel Comune di Feltre in applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché del D.Lgs. 30 marzo 1992, n.285 e successive modificazioni (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di effettuazione della pubblicità, determina le tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere l'autorizzazione alla loro installazione, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, con la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione delle affissioni dirette.

ART.2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt.23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

ART.3
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari sono definiti come segue:

a) **Insegna:** scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o marchio, installata nella sede dell'attività cui essa si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffonde luce propria.

c) **Cartello:** manufatto bifacciale, sostenuto da idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini o messaggi diversi tra loro e può essere luminoso, sia per luce propria che indiretta.

d) **Manifesto:** elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su qualsiasi altro supporto diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

e) **Striscione o stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria.

f) **Segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stardale di scritte, simboli o marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) **Impianto di pubblicità:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità, alle pubbliche affissioni e alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni di cui alle lettere precedenti del presente comma; può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

h) **altri mezzi pubblicitari:** ad esempio volantini, locandine ecc.

ART.4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART.5

PIANO DEGLI IMPIANTI - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il piano generale degli impianti è deliberato dalla Giunta, osservando i criteri generali di seguito riportati:

a) la scelta delle località e la struttura degli impianti dovranno rispettare l'ambiente naturale;

b) il piano dovrà tenere conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, specialmente per le esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano dovrà considerare la domanda di spazi per le affissioni emergente dalle attività istituzionali, socio-culturali e commerciali, tenendo conto delle esigenze del loro sviluppo e delle necessità di entrata del bilancio comunale;

d) la stesura del piano dovrà tenere presenti le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del regolamento di polizia urbana.

2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del Codice della Strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, nel rispetto della esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della Strada.

3. Per i mezzi collocati fuori dei centri abitati (delimitati ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30.04.92 n.285) si applicano integralmente le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

4. Per i mezzi collocati nel centro urbano e negli altri centri abitati (delimitati ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30.04.92 n.285) si applicano le limitazioni previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

ART.6

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di sostituzione degli stessi, per ragioni di pubblico interesse o di sicurezza ovvero per manutenzione straordinaria, le caratteristiche tecniche (colore, formato, ecc.) saranno determinate dal Settore Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia .

2. Le tipologie ammesse sono le seguenti:

a) plance monofacciali su pali, destinate all'affissione di due o quattro fogli di cm 70 per 100 ciascuno;

b) plance bifacciali su pali, destinate all'affissione di quattro o otto fogli di cm 70 per 100 ciascuno;

c) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro o sei fogli di cm 70 per 100 ciascuno;

d) tabelle murali destinate all'affissione di una o due locandine aventi la misura massima di cm 50 per 70 ciascuna;

e) poster (mono o bifacciali) delle dimensioni di metri 6 per 3;

f) insegne;

g) impianti trifacciali;

h) tabelle per annunci mortuari.

ART.7

SUPERFICIE PER GLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni dovrà come minimo rispettare quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n.507 del 15.11.95 e successive modificazioni.

2. La Giunta comunale determinerà la superficie e, sentita la Commissione Edilizia, la localizzazione di ciascun impianto.

ART.8

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Considerato che l'installazione di nuovi impianti pubblicitari sarà regolata dal Piano Generale secondo i criteri determinati dal precedente art.5, la ripartizione degli stessi, e di quelli esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs 507/93 è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale nella misura complessiva del 10% ;
- b) per le affissioni di natura commerciale nella misura complessiva del 80%;
- c) per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica nella misura del 10 %.

2. Gli impianti di cui al punto b) del comma 1 potranno essere concessi ai privati fino alla percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta poichè l'affissione di natura istituzionale e quelle di natura socio - culturale, o comunque non avente rilevanza economica, devono essere effettuate negli spazi pubblici

3. Nel caso in cui il servizio delle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti sarà sentito il parere del concessionario.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

ART.9
DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.41.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art.24 del D.Lgs. n.507/93, indicate nell'art.41 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

ART.10
ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 39, 40 e 41 del presente regolamento.

ART.11
LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA PUBBLICITA'

1. Sugli edifici ricompresi nel centro storico e nei centri frazionali di valore storico - ambientale e d'insieme individuati dal P.R.G., l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art.3, può essere consentita, sentita la Commissione Edilizia, fermo restando la necessità delle autorizzazioni preventive previste dalle Leggi n. 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85 .

2. Per la pubblicità sulle strade od in vista di esse e sui veicoli si applicano le norme:

a) dell'art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni);

b) degli artt. dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495);

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, che sia percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore ventidue alle ore otto e dalle ore tredici alle ore quindici.

4. E' sempre vietata la pubblicità con mezzi acustici a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura e case di riposo e, durante le ore di lezione o cerimonie religiose, in prossimità di scuole e di edifici di culto. E' vietata la pubblicità sonora in qualsiasi ora nelle seguenti strade:

- Via Bagnols;
- Via Bentivoglio;
- Via Marconi (tratto che va da Via Tezze all'incrocio con Via Martiri della Libertà);
- Via Martiri della Libertà(dall'incrocio con Via Marconi a quello con Via Padre Bovio);
- Via Belluno (tratto da Borgo Ruga a s.s.348).

5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita solamente mediante consegna diretta alle persone e/o l'inserimento nelle cassette postali private e/o la distribuzione nei pubblici esercizi. E' sempre vietato il lancio di materiale pubblicitario nelle strade e la distribuzione mediante apposizione sui veicoli.

6. Sono vietati gli striscioni che attraversano la sede stradale.

ART.12 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria su veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5.E' compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità con aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

ART.13 AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere la concessione edilizia per l'installazione o esposizione di mezzi pubblicitari fissi, o la variazione di quelli già autorizzati, è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Urbanistica del Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità, la residenza o il domicilio legale e codice fiscale del richiedente;

b) l'esatta indicazione, con planimetria, del luogo dove si chiede di installare l'impianto;

c) la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica e del disegno illustrativo a colori, debitamente firmato da un tecnico abilitato e fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art.23 comma 4 D.Lgs.285/92)

3. Per l'installazione dell'impianto sul suolo pubblico dovrà essere contemporaneamente richiesta, al competente Ufficio, la concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche. E' dovuta la tassa occupazione per gli spazi ed aree pubbliche nei termini stabiliti dall'apposito regolamento comunale, come previsto dall'art.9, comma 7 del D.Lgs. 507/93.

4. Per l'installazione dell'impianto su area o bene privato, dovrà esserne dimostrata la disponibilità con idonea documentazione.

ART.14

OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.

3. Il titolare della autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA',
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

ART.15
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART.16
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall' I.S.T.A.T. risulta costituita da n.19.688 abitanti, il Comune di Feltre è classificato, in conformità all'art.2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, nella classe IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART.17
LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate in data 26 febbraio 1994 con delibera della Giunta Municipale n.264 e successiva modificazione in data 10 marzo 1995 con delibera della Giunta Municipale n.306. (allegato A).

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs, 15 novembre 1993,n.507.

4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

5. Poiché il Comune è classificato nella classe IV^ non è prevista alcuna maggiorazione di tariffa per zona speciale.

6. Per il Comune, in relazione ai flussi turistici registrati, non deve ritenersi applicabile alcuna maggiorazione nelle tariffe per alcun periodo dell'anno.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

ART.18
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni o condizioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività;

d) i messaggi diffusi di carattere ideologico da parte di individui o di gruppi sociali, per la loro natura non sono soggetti ad alcuna imposta.

ART.19
SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART.20
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadro sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART.21 DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.13, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art.5, D.P.R. 26.10.1972,n.642, modif.dal D.P.R. 30.12.1982, n.955)

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art.12, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art.12,13 e 14 commi 1 e 3,D.Lgs.n.507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art.12, commi 5 e 6 (art.14 comma 3 e art.15, D.Lgs.507/93), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.22 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono inoltre essere precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;

- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;

- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt.18, 19, 20, 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546;

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

ART.23

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o concessionario del Comune. L'importo è arrotondato a L.1000 per difetto se la frazione non è superiore a L.500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.21. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta sulla pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L.3.000.000 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale, viene effettuato a mezzo di conto corrente postale; l'attestazione del pagamento del diritto è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art.2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art.5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

ART.24
TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 12 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art.16 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art.17 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme del presente capo.

ART.25
PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art.12, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del comune, con l'art.12 del D.Lgs n.507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.20.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art.20, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq.5,5 e mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art.20.

ART.26
PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.12, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal I^ comma dell'art.13 del D.Lgs.507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art.20.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art.25, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di line interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART.27

PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art.13, comma terzo, del D.Lgs n.507/93.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.28

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.12, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art.14 del D.Lgs n.507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art.20.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART.29

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.12, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n.507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART.30

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

1.1 con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.20, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2 da aeromobili sul territorio comunale o su specchi si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;

1.3 palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;

1.4 in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.15 del decreto;

1.5 a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art.15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

ART.31

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.18 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con i mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art.18, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART.32

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, su richiesta dell'ufficio stesso.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.33

FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.507/93.

3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi a ciò destinati, nei limiti della capienza degli stessi.

5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. n.507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art.25.

ART.34

AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ART.35

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.34.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ;

c) il registro cronologico delle commissioni.

16. La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni del Comune di Feltre è conforme alla misura prevista dall'art.18, 3 comma D.Lgs.507/93; alla data del 31.10.95 sono disponibili 260 mq.

17. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n.507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto dal presente capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE

ART.36
TARIFFE - APPLICAZIONE E MISURA

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato; il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento nel conto corrente postale intestato al comune o al concessionario.

2. Le bollette devono avere le caratteristiche prescritte dal D.M. 26 aprile 1994 e successive modificazioni.

3. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

4. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70X100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D.Lgs n.507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

5. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

6. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

7. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

8. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

ART.37
TARIFFE - RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art.38;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali , sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art.35.

ART.38 DIRITTO - ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Per manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I SANZIONI

ART.39 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.21 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art.23 del D.Lgs. n.507/93.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

ART.40 INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

ART.41
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Servizio Pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazioni degli impianti si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000 . Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 39 e 40.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO II
CONTENZIOSO

ART.42
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. Fino all'insediamento delle sopraccitate Commissioni Tributarie, contro le risultanze dei ruoli in materia d'imposta sulla pubblicità, le cui controversie sono pure demandate alle nuove commissioni tributarie, si potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43; contro gli atti di accertamento è ammesso, sino all'insediamento delle nuove commissioni tributarie, ricorso al competente Direttore regionale delle entrate e in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L.300.000, al Ministro delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639.

ART.43
PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

ART.44

ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N.639/72

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art.23 del predetto decreto.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.45

PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1994

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.24.

ART.46

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse si osservano le disposizioni del D.M. 26 aprile 1994, in G.U. n.130 del 6 giugno 1994, e successive modificazioni.

ART.47

NORME FINALI

1. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati all'entrata in vigore del D.Lgs.507/93, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino

all'approvazione del Regolamento e del Piano generale ad eccezione di particolari tipi d'impianto quali targhe professionali e sanitarie, insegna e vetrofanie.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Finanze, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.507/93, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART.48

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo gli adempimenti previsti dallo Statuto comunale vigente, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art.3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

2. Con l'entrata in vigore il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.